

CIRCOLARE N. 48 DEL 30/11/2022

## LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”

*Sono entrate in vigore dal 19.11.2022 le novità contenute nel c.d. “Decreto Aiuti-quater”, nell’ambito del quale, oltre all’estensione delle agevolazioni riconosciute per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica / gas naturale e alle modifiche apportate alla detrazione del 110%, è previsto:*

- *la possibilità di rateizzazione delle “bollette” dell’energia / gas naturale relative ai consumi 1.10.2022 - 31.3.2023;*
- *l’aumento a € 3.000 del limite di non tassazione del c.d. “welfare aziendale”;*
- *il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta per l’adeguamento del registratore telematico finalizzato alla gestione della “Lotteria degli scontrini”;*
- *l’assoggettamento dell’esenzione della seconda rata IMU 2022 alle condizioni / limiti degli aiuti di Stato “de minimis”.*

Nell'ambito del DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", pubblicato sulla G.U. 18.11.2022, n. 270 contenente "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 19.11.2022 di seguito sintetizzate.

---

## **RATEAZIONE "BOLLETTE" ENERGIA ELETTRICA / GAS - Art. 3, commi da 1 a 7**

---

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall'1.1 al 31.12.2021. A tal fine:

le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM;

entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il fornitore ha l'obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:

l'ammontare degli importi dovuti;

il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;

il numero delle rate (minimo 12 / massimo 36 rate mensili), con le relative date di scadenza. Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all'effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE spa e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell'importo residuo dovuto in un'unica soluzione.

Al ricorrere di tale situazione, l'elenco dei debitori con le relative somme dovute, redatto e aggiornato

dai fornitori di energia elettrica / gas naturale, è assimilato al ruolo di cui al DPR n. 602/73.

L'adesione alla rateizzazione in esame è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta previsti per le imprese gasivore / non gasivore, energivore / non energivore.

---

## **MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE - Art. 3, comma 10**

---

L'art. 12, comma 1, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", ha disposto, per il 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, che non concorrono al reddito di lavoro dipendente:

il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo di € 600.

Ora, il predetto limite, è stato aumentato a € 3.000.

---

## CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI SERVIZI A DISABILI E ANZIANI / ETS / ODV / APS / ONLUS - Art. 3, comma 12

---

É disposto l'incremento dei fondi stanziati con il DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" per il riconoscimento di un contributo a favore di:

- ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022 (da € 120 milioni a € 170 milioni per il 2022).

Con riferimento a tale fondo è altresì previsto che una parte dello stesso sia destinato a ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di migrazione / ONLUS / fondazioni / associazioni / Aziende di servizi alla persona / Enti religiosi riconosciuti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale a favore di anziani;

- ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di migrazione / ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas nel 2022 (da € 50 milioni a € 100 milioni per il 2022).

---

## "BONUS CARBURANTE" IMPRESE TRASPORTO MERCI - Art. 7

---

L'art. 14, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del settore:

- dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 504/95;
- dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D. Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D. Lgs. n. 422/97;
- dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

Ora, l'art. 7 del Decreto in esame:

- circoscrive il campo di applicazione dell'agevolazione alle sole imprese di autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 504/95 aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia;
- sottopone l'agevolazione al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

---

## CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI - Art8

---

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità da parte degli acquirenti di beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
  - presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L'art. 18, comma 4-bis, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2" con la modifica del citato comma 540, ha previsto che possono partecipare all'estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. In particolare per partecipare all'estrazione è necessario che la persona fisica:

- effettui l'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
  - su propri rapporti di credito / debito bancari;
  - su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;

ovvero

- operi in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria;

e

- che associ all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria.

•

In vista dell'operatività delle predette novità riguardanti la "Lotteria degli scontrini", l'art. 8 del Decreto in esame concede ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l'adeguamento da effettuare nel 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione / trasmissione telematica.

Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito d'imposta:

- è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50;
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- non operano i seguenti limiti:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è concesso nel limite di spesa di € 80 milioni.

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

È demandato ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

---

## ESENZIONE SECONDA RATA IMU 2022 - Art. 12, comma 1

---

L'art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", dispone l'esonero IMU per il 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. Il comma 4 del citato art. 78 subordina l'efficacia dell'esonero all'autorizzazione UE. Ora, l'art. 12, comma 1 del Decreto in esame dispone che l'esenzione della seconda rata IMU 2022: è usufruibile nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis"; non è subordinata all'autorizzazione UE.

---

## SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - Art. 13

---

L'art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti" al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ha differito dal 31.7 al 30.11.2022 la sospensione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.11.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.11.2022;
- IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.11.2022.

Ora, l'art. 13 del Decreto in esame, differisce il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione dal 16.12 al 22.12.2022.

### FONTI NORMATIVE:

- DL n. 176/2022

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>